

CAMERA DEI DEPUTATI N. 626

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, CRISTONI, D'ADDARIO, DI DONATO, LA GANGA,
MONTALI, ORCIARI, POLVERARI, LODIGIANI, PIERMARTINI,
BARBALACE, FIORINO, FERRARINI, PIRO, SALERNO**

Presentata il 7 luglio 1987

**Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Emanata nel 1979, la direttiva n. 79/409 del Consiglio delle Comunità europee non ha ancora trovato applicazione nel territorio italiano.

I governi che si sono succeduti in questo periodo non hanno ritenuto opportuno presentare alle Camere un disegno di legge di applicazione, mentre numerose sono state le proposte di iniziativa parlamentare presentate allo scopo di recepire nella legislazione italiana il testo della direttiva comunitaria.

Le proposte di iniziativa parlamentare presentate nel corso dell'VIII legislatura non hanno completato il loro *iter* sia per la fine anticipata della legislatura, sia per i contrasti che si sono avuti nel merito delle modalità e dei contenuti del trasferimento delle norme comunitarie.

Nella IX legislatura è stato presentato al Senato, d'iniziativa dei senatori Paci-

ni, Fiocchi ed altri, il progetto di legge n. 214 che ha di recente completato il suo *iter*, segnato da vivaci contrasti.

Vi sono stati dei rilievi critici da parte della Commissione affari costituzionali del Senato e da parte della Giunta per gli affari della Comunità europea dello stesso Senato.

Un primo testo, trasmesso il 7 giugno 1984 dalla Commissione agricoltura del Senato all'Assemblea, è stato respinto il 24 luglio 1984 di nuovo alla Commissione agricoltura che ha dovuto apportare modifiche per attuare un certo avvicinamento con il vero contenuto della direttiva.

Anche il nuovo testo della Commissione agricoltura del Senato, trasmesso il 14 novembre 1984 all'Assemblea, è stato considerato da alcuni senatori così lontano da un vero recepimento della direttiva comunitaria da indurre i senatori

Anderlini, Enriques Agnoletti e Volponi e i senatori a vita a presentare, il 7 dicembre 1984, un secondo progetto di legge, n. 1052, da cui sono state tratte le indicazioni per vari emendamenti al progetto di legge n. 214, per lo più respinti.

Il progetto di legge Pacini, Fiocchi ed altri, approvato dal Senato il 22 gennaio 1985, trasmesso alla Camera il 29 gennaio 1985, con il numero 2485, non recepiva molte importanti indicazioni della direttiva.

L'attività venatoria in Italia è regolata, come è ben noto, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Il Consiglio delle Comunità europee ha emanato, in data 2 aprile 1979, la direttiva 79/409/CEE.

Tale direttiva ha lo scopo di opporsi alla « diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione » degli uccelli selvatici, che « rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici », considerando anche il fatto « che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ».

A seguito dell'entrata in vigore della direttiva, il 4 giugno 1982 il Presidente del Consiglio dei ministri (Spadolini) emanò un decreto che modificava l'elenco delle specie cacciabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 giugno 1982. Si trattò di un atto di recepimento parziale, in quanto riguardava solo, appunto, le specie cacciabili e non anche i modi e i periodi in cui possono essere cacciate; né prendeva in considerazione numerose altre violazioni della legge italiana alla direttiva, che possono essere corrette solo con disposizioni di legge e non con decreto.

Ma anche per quanto riguarda l'elenco delle specie cacciabili, tale provvedimento è da considerare solo parziale in quanto,

mentre da un lato ha sottratto da tale elenco dodici specie protette dalla direttiva (calandro, cappellaccia, fanello, fringuello, frosone, peppola, pispola, prispolone, spincello, strillozzo, tottavilla e verdone), ha omesso di toglierne altre otto pure protette dalla direttiva (colino della Virginia, cornacchia nera, corvo, passera mattugia, passera oltremontana, passero, storno e taccola) ed ha addirittura reinserito nell'elenco dalle specie cacciabili altre tre specie protette dalla direttiva, che prima del decreto non erano cacciabili in Italia (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia).

Per giustificare tale operazione, il decreto ha resuscitato, nelle premesse, il concetto di « nocivo », scientificamente superato, in quanto l'eventuale danno che certe specie possono arrecare all'agricoltura è limitato nel tempo e nello spazio, essendo tutte le specie in linea generale necessarie alla conservazione dell'equilibrio ecologico. A tale eventuale danno la direttiva permette comunque di ovviare con le deroghe previste dalla direttiva stessa e recepite nell'articolo 9 della presente proposta di legge.

Contro il decreto 4 giugno 1982 pende ricorso di fronte alla Corte costituzionale, chiamata a decidere se è legittimo o no stabilire, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, variazioni all'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dal momento che solo la legge può istituire, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, le cornici entro cui le regioni possono a loro volta legiferare.

Anche dopo il decreto del 4 giugno 1982, pertanto, permangono numerose violazioni da parte della legislazione italiana, alla direttiva comunitaria 79/409. Infatti, mentre era in discussione al Senato il progetto di legge dei senatori Pacini, Fiocchi ed altri, la Commissione delle Comunità europee scriveva al Governo italiano la lettera n. SG(84) D 2635, in data 22 febbraio 1984, sollecitando l'adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria.

In mancanza di tale adeguamento — e anche di una risposta formale a tale lettera — la stessa Commissione delle Comunità europee inviava al nostro Governo il « Parere motivato » n. C(84) 1487 def., datato 16 ottobre 1984.

Tale « parere motivato » ricorda che « con lettera n. SG(84) D 2635 del 22 febbraio 1984 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 169 del trattato [che istituisce la Comunità economica europea], la Commissione ha offerto al Governo italiano la possibilità di presentare, nel termine di due mesi, le proprie osservazioni in merito alle seguenti violazioni alla suddetta direttiva:

1) la lista degli uccelli che possono essere cacciati, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, emendata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (datato 4 giugno 1982), menziona alcune specie che non sono elencate nell'allegato II della direttiva:

passero (*Passer italiae*);
 passera mattugia (*Passer montanus*);
 passera oltremontana (*Passer domesticus*);
 storno (*Sturnus vulgaris*);
 colino della Virginia (*Colinus virginianus*);
 taccola (*Coloeus monedula*);
 corvo (*Corvus frugilegus*);
 cornacchia nera (*Corvus corone*);
 cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
 ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 gazza (*Pica pica*);

2) ai sensi del medesimo articolo 11, qualsiasi specie oggetto di atti di caccia è altresì commerciabile, contrariamente all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva;

3) lo stesso articolo 11, inoltre, stabilisce le date di apertura della caccia senza prendere in considerazione il periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, del ritorno al

luogo di nidificazione, come previsto all'articolo 7.4 della direttiva;

4) l'articolo 9 permette l'uso di fucili a ripetizione e semiautomatici a tre colpi, contrariamente all'articolo 8.1 e all'allegato IV della direttiva;

5) l'articolo 18 autorizza le regioni a permettere la cattura con qualsiasi metodo e la vendita degli uccelli migratori, anche oltre il periodo di apertura della caccia, e ciò è contrario agli articoli 7 e 8 della direttiva. Esso autorizza inoltre l'uso dei tali uccelli come richiami vivi nell'esercizio venatorio, e ciò è contrario all'articolo 8 della direttiva ».

Specie non cacciabili.

Le specie non cacciabili ricordate al punto 1 del « parere motivato » della CEE sono state incluse nell'articolo 4 della proposta di legge n. 2485 della IX legislatura.

Nel dibattito al Senato del disegno di legge n. 214 è stato, infatti, accolto un emendamento derivato dal disegno di legge n. 1052 dei senatori Anderlini e altri. L'articolo 4 della presente proposta di legge è quindi sostanzialmente identico all'articolo 4 della predetta proposta di legge n. 2485.

Specie commerciabili.

L'articolo 12 della presente proposta di legge regola le specie commerciabili diminuendo il numero di quelle già indicate nell'articolo 8 della proposta di legge n. 2485, col che viene data la corretta attuazione all'articolo 6 e all'allegato III della direttiva 79/409/CEE, in conformità a quanto precisato nel punto 2 del « parere motivato » sopra riprodotto.

In particolare viene vietato, in conformità a quanto disposto dall'appendice III della direttiva comunitaria, il commercio di quattro specie merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

La proposta di legge n. 2485 prevedeva il divieto di commercio solo degli uccelli

morti, violando così l'articolo 6 della direttiva, mentre l'articolo 12 della presente proposta di legge prevede anche il divieto del commercio degli uccelli vivi, in conformità a quanto disposto da detto articolo 6 della direttiva.

Termini di apertura e chiusura della caccia.

Il punto 3 del « parere motivato » della Commissione delle Comunità rileva che l'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, stabilisce le date di apertura della caccia senza prendere in considerazione i periodi della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza e, per le specie migratrici, i periodi del ritorno al luogo di nidificazione, come previsto all'articolo 7.4 della direttiva.

Il problema qui posto dal « parere motivato » della Commissione è forse quello di maggiore rilievo ed una sua corretta soluzione comporta una modifica significativa dell'attuale situazione della caccia ai volatili in Italia, in quanto si riduce sensibilmente il periodo di caccia.

Dai diagrammi circolari dei tre volumi finora usciti del recente trattato di ornitologia di Cramp-Simmons (« Handbook of the Birds of Europe, the Middle-East and North Africa », Oxford University Press, 1977-1983), risultano le seguenti date di fine del periodo della riproduzione per alcune specie cacciabili in Italia:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), 31 ottobre;
 canapiglia (*Anas strepera*), 7 agosto;
 codone (*Anas acuta*), 7 agosto;
 fischione (*Anas penelope*), 15 agosto;
 alzavola (*Anas crecca*), 22 luglio;
 marzaiola (*Anas querquedula*), 15 agosto;
 mestolone (*Anas clypeata*), 22 agosto;
 moretta (*Aythya fuligula*), 7 settembre;
 moriglione (*Aythya ferina*), 31 luglio;
 pernice bianca (*Lagopus mutus*), 7 settembre;

fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*), 22 luglio;
 quaglia (*Coturnix coturnix*), 7 giugno;
 porciglione (*Rallus aquaticus*), 31 agosto;
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), 7 agosto;
 folaga (*Fulica atra*), 15 settembre;
 pavoncella (*Vanellus vanellus*), 22 agosto;
 piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 7 settembre;
 beccaccino (*Gallinago gallinago*), 22 agosto;
 frullino (*Lymnocyptes minimus*), 31 agosto;
 beccaccia (*Scolopax rusticola*), 22 agosto;
 chiurlo (*Numenius arquata*), 15 agosto;
 pittima reale (*Limosa limosa*), 31 luglio;
 combattente (*Philomachus pugnax*), 7 agosto.

È inoltre universalmente noto che i passerii, non trattati nei volumi finora usciti del Cramp, sono ancora in nidificazione nel mese di agosto.

Dal confronto della tabella sopra riportata con i periodi di apertura della caccia alle varie specie secondo la legge 27 dicembre 1977, n. 968, e tenuto conto del fatto che il mestolone, la moretta, il piviere dorato e il frullino normalmente non nidificano in Italia, risulta che le disposizioni di legge vigenti in Italia consentono la caccia a partire dal 18 agosto, e cioè prima della fine del periodo della riproduzione, della nidificazione e della dipendenza, ad almeno quattro specie (germano reale, porciglione, folaga e beccaccino) e verosimilmente anche ad altre specie non trattate nei volumi finora usciti del Cramp.

Per evitare il disturbo che sarebbe arrecato a queste specie dalla caccia ad altre specie, e per impedire abusi che l'esperienza insegna essere frequentissimi, occorrerebbe vietare la caccia nel mese di agosto a tutte le specie e non solo a quelle sopra indicate.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nella maggior parte delle regioni italiane è già in atto, con la progressiva modifica delle leggi regionali e dei calendari venatori, la tendenza a restringere sempre più la caccia tra il 18 agosto e la terza domenica di settembre, limitandola a pochissime giornate (talora una sola, appunto il 18 agosto, o nessuna, come in Piemonte) e solo da appostamento fisso, e ciò sia per proteggere gli uccelli durante la riproduzione e la dipendenza, sia per ridurre i danni derivanti all'agricoltura dall'esercizio della caccia. Per questi motivi nella presente proposta di legge l'apertura della caccia è rinviata per tutte le specie alla terza domenica di settembre.

L'inizio del viaggio di ritorno verso i luoghi di riproduzione per le specie migratrici risulta da numerose fonti. Il trattato di Arrigoni degli Oddi, « Ornitologia italiana », fornisce le seguenti date per il Veneto:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), 15 febbraio;
 codone (*Anas acuta*), 15 marzo;
 fischione (*Anas penelope*), 1° marzo;
 alzavola (*Anas crecca*), 1° marzo;
 marzaiola (*Anas querquedula*), 28 febbraio;
 mestolone (*Anas clypeata*), 15 febbraio;
 moriglione (*Aythya ferina*), 12 febbraio;
 quaglia (*Coturnix coturnix*), 10 aprile;
 porciglione (*Rallus aquaticus*), 1° aprile;
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), 10 marzo;
 folaga (*Fulica atra*), 15 marzo;
 pavoncella (*Vanellus vanellus*), 1° marzo;
 piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 1° marzo;
 beccaccino (*Gallinago gallinago*), 2 febbraio;
 frullino (*Lymnocyptes minimus*), 5 aprile;
 beccaccia (*Scolopax rusticola*), 20 febbraio;
 chiurlo (*Numenius arquata*), 15 aprile;

pittima reale (*Limosa limosa*), 8 marzo;
 combattente (*Philomachus pugnax*), 28 marzo;
 colombaccio (*Columba palumbus*), 1° marzo;
 tortora (*Streptopelia turtur*), 21 aprile;
 allodola (*Alauda arvensis*), 1° marzo;
 storno (*Sturnus vulgaris*), 13 febbraio;
 merlo (*Turdus merula*), 20 febbraio;
 tordo sassello (*Turdus iliacus*), 15 febbraio;
 tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), 15 febbraio;
 cesena (*Turdus pilaris*), 15 febbraio;
 passera mattugia (*Passer montanus*), 1° marzo.

Dai diagrammi circolari dei volumi finora apparsi del trattato di Cramp e Simmons, già ricordato, si ricavano invece le seguenti date:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), 1° marzo;
 canapiglia (*Anas strepera*), 1° marzo;
 codone (*Anas acuta*), 15 marzo;
 fischione (*Anas penelope*), 22 marzo;
 alzavola (*Anas crecca*), 1° marzo;
 marzaiola (*Anas querquedula*), 1° marzo;
 mestolone (*Anas clypeata*), 1° marzo;
 moretta (*Aythya fuligula*), 15 marzo;
 moriglione (*Aythya ferina*), 1° marzo;
 quaglia (*Coturnix coturnix*), 1° aprile;
 porciglione (*Rallus aquaticus*), 7 marzo;
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), 7 marzo;
 folaga (*Fulica atra*), 7 marzo;
 pavoncella (*Vanellus vanellus*), 7 febbraio;
 piviere dorato (*Pluvialis apricaria*), 15 marzo;
 beccaccino (*Gallinago gallinago*), 1° marzo;
 frullino (*Lymnocyptes minimus*), 7 marzo;
 beccaccia (*Scolopax rusticola*), 7 marzo;
 chiurlo (*Numenius arquata*), 15 marzo;

pittima reale (*Limosa limosa*), 21 febbraio;

combattente (*Philomachus pugnax*), 7 marzo.

È da tenere presente che le date indicate dal Cramp si riferiscono, per lo più, all'Europa centrale e che l'ondata migratoria in Europa meridionale arriva prima che in Europa centrale.

Infine, nei rifugi del WWF di Orbetello, Lago di Burano, Palo e Serre Persano, negli anni dal 1977 al 1984 è stato osservato l'inizio della migrazione nelle seguenti date:

canapiglia (*Anas strepera*), 7-8 marzo;

codone (*Anas acuta*), 3-6 marzo;

fischione (*Anas penelope*), 4-5 marzo;

marzaiola (*Anas querquedula*), 14 febbraio-10 marzo;

mestolone (*Anas clypeata*), 4-7 marzo;

moretta (*Aythya fuligula*), 7 marzo;

chiarlo (*Numenius arquata*), 9 febbraio-11 marzo;

pittima reale (*Limosa limosa*), 1° febbraio-9 marzo;

pettegola (*Tringa totanus*), 15 febbraio-27 marzo;

combattente (*Philomachus pugnax*), 27 gennaio-9 marzo.

Va anche ricordato che il tribunale amministrativo regionale delle Marche, nel corso di un giudizio promosso dal WWF contro la regione Marche per l'annullamento del calendario venatorio 1984-1985 che consente la caccia fino al 10 marzo, ha richiesto un parere all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, cui spetta per legge il compito di rilasciare pareri alle regioni in materia venatoria (articoli 5 e 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968).

Ecco quanto ha risposto in proposito il nominato istituto con lettera prot. 3397/A5 del 19 settembre 1984, diretta al tribunale amministrativo regionale delle Marche: « ... per la maggior parte delle specie citate, il passaggio sul bacino del Mediterraneo durante il ritorno ai luoghi di riproduzione ha inizio nel mese di feb-

braio, raggiunge il suo culmine nel mese di marzo e ha termine nel mese di aprile o nei primi giorni di maggio. Fanno eccezione il piviere dorato e la pettegola che, pur iniziando il ritorno verso i quartieri di nidificazione nella seconda metà di febbraio, mostrano il picco di maggiore presenza nella seconda metà di aprile, e la cesena che migra a partire dalla seconda metà di marzo. Pavoncella, colombaccio e storno sono invece caratterizzati da una tabella di migrazione anticipata rispetto al periodo suindicato, che prevede l'inizio della migrazione in gennaio, ed il picco nei mesi di febbraio-marzo ».

Da tutti questi dati risulta un quadro assai complesso, in quanto le date variano grandemente secondo le varie specie, la latitudine e l'annata. In particolare, la migrazione può essere anticipata nelle annate in cui il clima è più mite, oppure quando i migratori sono costretti a lasciare in anticipo i luoghi di svernamento a causa della siccità, come è avvenuto nell'inverno del 1983-1984.

Si può comunque affermare che, pur con tutte le variazioni sopra indicate, il fenomeno migratorio è in pieno svolgimento per molte specie fin dai primi giorni di febbraio.

La caccia in Italia, in base al disposto dell'articolo 7.4 della direttiva comunitaria n. 79/409, dovrebbe pertanto cessare alla fine di gennaio.

Ma vi è anche un altro motivo per il quale la caccia dovrebbe cessare alla fine di gennaio. Mentre, infatti, qualsiasi animale abbattuto in autunno è un probabile candidato alla mortalità naturale invernale, per cui il prelevamento venatorio autunnale lo sottrae in buona parte a quest'ultima, il prelevamento venatorio nella seconda metà dell'inverno, cioè dopo che la mortalità naturale è in gran parte avvenuta, si somma a quest'ultima.

Come scrive ancora l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, nella lettera già citata, « ... questo istituto considera come ottimale la sospensione dell'attività venatoria entro il mese di gennaio per tutte le specie ornitiche migratorie. Infatti, una volta superata la pressione

selettiva operata dalla cattiva stagione e dalla stessa attività venatoria autunnale, i contingenti dei migratori sono costituiti pressoché interamente da individui potenzialmente riproduttori, il cui abbattimento può condizionare seriamente la dinamica delle popolazioni interessate. D'altra parte l'attività venatoria protratta troppo a lungo, oltre ad operare un prelievo scorretto sulle specie oggetto di caccia, determina in molti casi un forte disturbo anche ai danni di specie non cacciabili che frequentano gli stessi ambienti e riduce in tal modo la potenzialità di questi ultimi come aree di riproduzione. È sulla base delle motivazioni sopra riportate che anche diversi organismi internazionali interessati allo studio e alla gestione della fauna selvatica hanno ripetutamente sostenuto l'opportunità di evitare il protrarsi dell'attività venatoria nella seconda metà dell'inverno e in primavera ».

In modo simile si è espresso il predetto istituto anche nel parere rilasciato al WWF di Faenza (prot. 3036/A46 del 21 settembre 1984).

Così pure l'XI Raccomandazione della seconda riunione tecnica sulla gestione degli uccelli acquatici migratori nella regione paleartica occidentale, tenutasi a Parigi dall'11 al 13 dicembre 1979, con la presenza di più di sessanta esperti rappresentanti venti Stati e organismi internazionali, suona:

« Prendendo in considerazione la dimostrazione biologica presentata durante l'incontro che la mortalità dovuta alla caccia controllata durante la migrazione autunnale può essere compensata dalla riduzione della mortalità naturale e pertanto non essere pericolosa per le popolazioni riproductenti, ma che la caccia dopo la metà dell'inverno può aumentare la mortalità totale e ridurre la capacità di riprodursi delle popolazioni; suggerisce ai governi di dare alle popolazioni di uccelli acquatici la necessaria protezione dopo la metà dell'inverno quando stabiliscono le stagioni venatorie ».

Per tutti i precedenti motivi, tenuto conto dei dati scientifici disponibili e dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato, nell'articolo 5 della presente proposta di legge le date di apertura e chiusura della caccia sono state fissate dalla terza domenica di settembre a non oltre il 31 gennaio.

Fucili ammessi.

Nella presente proposta di legge è trascritto integralmente, all'articolo 6, il testo della direttiva, anche tenendo presenti le osservazioni e il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato.

Si tratta di un punto significativo, dal momento che nella proposta di legge n. 2485 della IX legislatura mancava un esplicito divieto dell'uso dei fucili a tre colpi.

È vero che, nel corso della discussione al Senato, è stato affermato che la direttiva vieta solo le armi « con caricatore contenente più di due cartucce » e che il terzo colpo può trovarsi in canna.

Anche se tale interpretazione fosse corretta, sta di fatto che la legge n. 968 del 1977 permette i fucili a tre colpi anche quando questi si trovino tutti nel caricatore, con conseguente violazione dell'articolo 8.1 della direttiva.

« Uccellazione » e richiami.

Tenendo conto di quanto indicato al punto 5 del « parere motivato » della Commissione, gli articoli 7 e 8 della presente proposta di legge risolvono adeguatamente le questioni poste dal « parere » citato e dal testo della direttiva, anche abrogando esplicitamente una parte della nostra legislazione.

In particolare l'articolo 7 — in accordo con quanto prescrive l'articolo 8.1 della direttiva e a differenza di quanto stabiliva la proposta di legge n. 2485 della IX legislatura — propone di vietare la cattura degli uccelli con reti, lacci e vischio, salvo nei casi previsti dal primo

comma del citato articolo 18 della legge n. 968 del 1977 che consente prelievi selettivi, motivatamente richiesti, da parte di personale espressamente indicato, per scopi di studio.

Deroghe.

Resta a questo punto aperta l'importante questione relativa ai meccanismi di deroga.

L'articolo 9 della presente proposta di legge ha tenuto presente il parere della Commissione affari costituzionali del Senato affidando al potere centrale la decisione ultima, ma riservando alle regioni il potere di mettere in moto il meccanismo, realizzando nel contempo il massimo di pubblicità possibile.

Tale articolo della presente proposta di legge distingue anche tra casi che riguardano la sicurezza interna, la sanità e la sicurezza del volo aereo e gli altri casi più delicati, per i quali è previsto un *iter* con maggiori garanzie. Lo stesso articolo, infine, ha tenuto conto del parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato escludendo dalle specie derogabili quelle dell'allegato I della direttiva.

Va anche notato che la formulazione dell'articolo 9 della presente proposta di legge supera un grave limite contenuto nella citata proposta di legge n. 2485 secondo la quale le deroghe possono essere concesse (sesto comma dell'articolo 5)

anche con il parere contrario dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina che è l'unico organismo scientifico istituzionalmente competente a rilasciare pareri in materia di caccia, mentre il comitato tecnico venatorio nazionale (di cui all'articolo 4 della legge n. 968 del 1977) è un organismo formato da rappresentanze delle diverse associazioni e non fornisce adeguate garanzie di competenza scientifica e di affidabilità.

Per tutto quanto precede la presente proposta di legge ha il fine di far accogliere integralmente dalla legislazione italiana la direttiva comunitaria, anche per evitare che l'Italia sia condannata per inadempienza degli impegni comunitari.

Come è ben noto, infatti, è in atto una procedura che, in base all'articolo 169 del trattato di Roma, ha l'obiettivo di portare l'Italia di fronte alla Corte di giustizia della Comunità. Detta procedura produce già effetti negativi in quanto « tutti i progetti italiani per la tutela dell'ambiente, inoltrati a Bruxelles, che avrebbero potuto usufruire dei fondi CEE, ai sensi del regolamento comunitario del 28 giugno 1984, sono stati bloccati ». C'è da aggiungere che la mancata applicazione della direttiva non giova certamente al prestigio dell'Italia in sede comunitaria e può servire — come è servita — ad alimentare una certa propaganda anti italiana che crea qualche difficoltà al turismo dei paesi comunitari verso di noi.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Recepimento della direttiva).

1. La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotopi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

2. L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

ART. 2.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle loro competenze e nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie necessarie per le comunicazioni che il Governo italiano è tenuto a fare agli organi comunitari in base alla predetta direttiva.

ART. 3.

(Piani regionali di protezione — Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

1. Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato

equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione della avifauna.

2. I piani di cui al comma 1 assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotopi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso alla presente legge.

3. Le specie ivi elencate sono oggetto della particolare tutela stabilita dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. I piani di cui al comma 1, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

6. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al comma 1, nonché in ordine a quanto previsto dall'articolo 9, sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

7. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

ART. 4.

(Specie cacciabili).

1. A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

- a) calandro (*Anthus campestris*);
- b) prispolone (*Anthus trivialis*);
- c) passero (*Passer italiae*);
- d) passera mattugia (*Passer montanus*);
- e) passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- f) storno (*Sturnus vulgaris*);
- g) fringuello (*Fringilla coelebs*);
- h) pispola (*Anthus pratensis*);
- i) peppola (*Fringilla montifringilla*);
- l) frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- m) strillozzo (*Emberiza calandra*);
- n) colino della Virginia (*Colinus virginianus*);
- o) verdone (*Chloris chloris*);
- p) fanello (*Carduelis cannabina*);
- q) spioncello (*Anthus spinoletta*);
- r) cappellaccia (*Galerida cristata*);
- s) tottavilla (*Lullula arborea*);
- t) taccola (*Coloeus monedula*);
- u) corvo (*Corvus frugilegus*);
- v) cornacchia nera (*Corvus corone*);
- w) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- x) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- y) gazza (*Pica pica*);
- z) pittima minore (*Limosa lapponica*).

2. Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma dell'articolo 9, variazioni delle specie cacciabili

di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e il comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

ART. 5.

(Periodi di caccia).

1. Ai fini della tutela delle specie cacciabili di uccelli selvatici durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza, i periodi di esercizio della caccia previsti dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono modificati, in applicazione dell'articolo 7.4 della direttiva comunitaria n. 79/409, nel senso che la caccia non può avere inizio prima della terza domenica di settembre e non può protrarsi oltre il 31 gennaio.

ART. 6.

(Caccia con armi semiautomatiche e automatiche).

1. In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietato su tutto il territorio nazionale impiegare nella caccia armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

ART. 7.

(Divieto di uccellazione).

1. In applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409 è vietata

su tutto il territorio nazionale la cattura degli uccelli con reti, lacci e vischio, salvo le disposizioni del primo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

ART. 8.

*(Divieto di richiami vivi
e di prolungamento
dei periodi di caccia).*

1. In conformità all'articolo 8.1 della direttiva comunitaria n. 79/409, il secondo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è abrogato.

ART. 9.

*(Deroghe: condizioni, limiti
e procedure).*

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge e quelle riguardanti i periodi di caccia, si può fare ricorso alle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 quando ricorrano le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea;

b) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

c) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. Il provvedimento di deroga è adeguatamente motivato e deve specificare:

a) le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

b) i mezzi, gli impianti e i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque l'uso di reti a scopo venatorio, nonché le persone autorizzate ad utilizzarli;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

d) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

3. Quando si invocino le ragioni indicate alla lettera c) del comma 1, possono promuovere la procedura tendente a stabilire deroghe il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o le singole regioni. La relativa richiesta è depositata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e contemporaneamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o singole regioni possono produrre proprie osservazioni. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina svolge una istruttoria tecnica e formula parere motivato. La concessione o meno della deroga è adottata con decreto del Presidente della Repubblica.

4. In nessun caso si possono concedere le deroghe previste dal comma 3 per consentire l'abbattimento o la cattura delle specie incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato I, annesso alla presente legge.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 le deroghe possono essere disposte anche su richiesta di singole regioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente e sentito, ove occorra, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

6. Le deroghe non possono superare il periodo di tempo strettamente necessario ad ovviare alle particolari ragioni che ne hanno giustificato l'adozione e non possono superare la durata di due anni.

ART. 10.

(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 9.3 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie, per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della avifauna, nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

ART. 11.

(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio).

1. Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge.

ART. 12.

(Divieti).

1. La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli vivi o morti, o parti di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);

pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);

starna (*Perdix perdix*);

fagiano (*Phasianus colchicus*);

colombaccio (*Columba palumbus*) ».

2. Per le modifiche dell'elenco di cui al comma 1, valgono le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva comunitaria n. 79/409.

ALLEGATO I

della direttiva comunitaria n. 79/409

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*);
2. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*);
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*);
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*);
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*);
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*);
7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*);
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*);
9. Garzetta (*Egretta garzetta*);
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*);
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*);
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*);
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*);
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*);
15. Spatola (*Platalea leucorodia*);
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*);
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii* - *Cygnus bewickii*);
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*);
19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (*Anser albifrons flavirostris*);
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*);
21. Moretta tabacata (*Aythya nyroca*);
22. Gobbo rugginoso (*Oxyra leucocephala*);
23. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*);
24. Nibbio bruno (*Milvus migrans*);
25. Nibbio reale (*Milvus milvus*);

26. Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*);
27. Avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*);
28. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*);
29. Grifone (*Gyps fulvus*);
30. Avvoltoio (*Aegypius monachus*);
31. Biancone (*Circaetus gallicus*);
32. Falco di palude (*Circus aeruginosus*);
33. Albanella reale (*Circus cyaneus*);
34. Albanella minore (*Circus pygargus*);
35. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*);
36. Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*);
37. Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*);
38. Falco pescatore (*Pandion haliaetus*);
39. Falco della regina (*Falco eleonora*);
40. Lanario (*Falco biarmicus*);
41. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*);
42. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*);
43. Gru (*Grus grus*);
44. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax - Otis tetrax*);
45. Otarda (*Otis tarda*);
46. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*);
47. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*);
48. Occhione (*Burhinus oedicephalus*);
49. Pernice di mare (*Glareola pratincola*);
50. Piviere tortolino (*Charadrius morinellus - Eudromias morinellus*);
51. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*);
52. Croccolone (*Gallinago media*);
53. Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*);
54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*);
55. Gabbiano roseo (*Larus genei*);
56. Gabbiano corso (*Larus audouinii*);
57. Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*);
58. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*);

59. Sterna del Dougall (*Sterna dougallii*);
60. Sterna comune (*Sterna hirundo*);
61. Sterna codalunga (*Sterna paradisaea*);
62. Fraticello (*Sterna albifrons*);
63. Mignattino (*Chlidonias niger*);
64. Grandule (*Pterocles alchata*);
65. Gufo reale (*Bubo bubo*);
66. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*);
67. Gufo di palude (*Asio flammeus*);
68. Martin pescatore (*Alcedo atthis*);
69. Picchio nero (*Dryocopus martius*);
70. Picchio dorso bianco (*Dendrocopus leucotus*);
71. Pettazzurro (*Luscinia svecica*);
72. Magnanina (*Sylvia undata*);
73. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*);
74. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*).